

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2357

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CORTIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2003

—————

Modifiche alla normativa riguardante i corsi annuali integrativi
dell’istituto magistrale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La nostra proposta mira a sanare un problema che si è creato con l'adozione del decreto interministeriale del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, relativo all'istituzione di uno specifico corso di laurea articolato in due indirizzi, per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare. Il punto di sofferenza si presenta all'articolo 1 comma 2, che testualmente cita «Dall'anno scolastico 2002-03 sono soppressi i corsi annuali integrativi dell'istituto magistrale, previsti dall'articolo 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994» La soppressione dell'anno integrativo di fatto impedisce a chi ha conseguito la maturità magistrale di equiparare il proprio titolo di studio a quello degli altri corsi quinquennali di istruzione superiore e, quindi, toglie delle opportunità a chi li ha conseguiti. Tra le tante vi è la possibilità di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria o di cambiare facoltà, magari per conseguire un titolo universitario triennale. Tale ultima questione va sottolineata, se si considera che un'esigenza da più parti rimarcata vorrebbe operanti nelle scuole di ogni ordine e grado docenti che oltre ad essere accomunati di fatto da una medesima funzione lo siano anche da un parità del titolo di studio e, quindi, l'esigenza del maestro laureato. Senza contare che nella scuola primaria esiste già un buon numero di docenti assunti da anni con contratto a tempo indeterminato ed una carriera universitaria alle spalle iniziata e non ancora conclusa. Questi ultimi

potrebbero essere interessati a dare una conclusione al corso di studi, specie ora che la riforma universitaria ha sbloccato delle situazioni stagnanti, consentendo il recupero dei vecchi esami scaduti e le lauree triennali. Senonchè capita che, per conseguire un titolo da cui li separa magari un singolo esame, i medesimi dovrebbero poter accedere ad altra facoltà, ad esempio lettere e filosofia. Infatti il vecchio corso di studi della facoltà di magistero non ha subito l'evoluzione dei corsi ad esso equivalenti attivati presso altre facoltà e, di fatto, non consente la laurea triennale in materie letterarie o in lingue e letterature straniere per le quali occorrerebbe il passaggio ad altra facoltà, passaggio non consentito a chi sia privo della frequenza dell'anno integrativo. Poichè a causa di una scarsa pubblicizzazione del succitato comma 2 a cui non si è posto particolare attenzione e che, anzi, è passato inosservato, probabilmente a causa dei notevoli cambiamenti introdotti nel mondo della scuola, sicuramente più capaci di catalizzare l'attenzione degli operatori, non tutti gli interessati hanno potuto venire a conoscenza di questo limite temporale e di fatto si sono visti depauperare di un loro diritto. Preso atto delle lamentele di un gran numero di insegnanti riteniamo giusto proporre di sanare questa, tutto sommato inutile, limitazione, prorogando di altri cinque anni il limite temporale previsto al comma 2 dell'articolo 1 del decreto in questione e di chiedere la massima pubblicizzazione dello stesso presso gli aventi diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La soppressione dei corsi annuali integrativi dell'istituto magistrale previsti dall'articolo 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già disciplinata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, decorre dall'anno scolastico 2006-2007.

